

A) Decorrenza e rinnovo dei Sussidi Sanitari. I diritti derivanti dalla sottoscrizione del Sussidio Sanitario prescelto decorrono dalle ore 24.00 della data della delibera di accettazione della domanda di adesione, salvo diversa condizione di decorrenza prevista in eventuali convenzioni generali stipulate da MBA.

L'adesione al Sussidio Sanitario importa tacito rinnovo annuale o per il diverso periodo indicato nel medesimo Sussidio Sanitario, in mancanza di disdetta da far pervenire a MBA tramite raccomandata a.r. o pec almeno 60 giorni prima della relativa scadenza contrattuale.

B) Revoca. Il sottoscrittore della domanda di adesione a MUTUA MBA può esercitare il diritto di revoca entro 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R a Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni, Via di Santa Cornelia n. 9, CAP 00060 – Formello (RM). Il sottoscrittore aderente, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha diritto al rimborso degli importi versati a MUTUA MBA. Per l'operazione di rimborso, MUTUA MBA storerà dall'importo dovuto il costo relativo all'operazione bancaria da effettuarsi, determinato in € 1,50. In ogni caso il diritto di revoca di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento della presentazione della prima domanda di ammissione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale del Piano Sanitario prescelto.
agg. 18.06.2024

C) Modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di MUTUA MBA a tutela degli interessi di tutti i suoi Soci ha facoltà di deliberare unilateralmente: modifiche al Regolamento Attuativo dello Statuto di MUTUA MBA, che saranno operative solo previa approvazione dell'Assemblea dei Soci; **variazioni del Contributo annuale per l'adesione ai Sussidi Sanitari;**

modifiche relative alle prestazioni sanitarie individuate nei Sussidi Sanitari nonché alle condizioni di erogazione dei rimborsi (es. quote di spese a carico, massimali, prestazioni di alta diagnostica, etc.).

In ogni caso le variazioni di cui sopra saranno comunicate a tutti i Soci mediante l'invio di apposita comunicazione all'indirizzo email indicato nel presente modulo di adesione, permettendo al Socio di esercitare il diritto di recesso.

D) Spese aggiuntive. Per ogni versamento, a mezzo RID bancario, non andato a buon fine, MUTUA MBA si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di € 2,60, comprensivo di € 1,70 per lo storno RID ed € 0,90 per la richiesta di nuovo addebito.

E) Perdita della qualifica di Socio. Perdita delle prestazioni sanitarie. Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi, non spettano: le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;

le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, l'inadempimento per sei mesi consecutivi al pagamento dei contributi dovuti, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente in presenza di ragioni giustificative di tale ritardo che debbono essere motivate, costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto, determina la cancellazione dal libro dei Soci e, per l'effetto, decadenza del Socio dal diritto a qualunque sussidio non ancora erogato..

In caso di decesso del Socio, se questo si trovava in condizione di mora per il pagamento dei contributi, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita.

F) Erogazione delle prestazioni sanitarie e documentazione per il rimborso. Il diritto alle prestazioni elencate nei Sussidi Sanitari, salvo specifiche deroghe, non compete quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o laddove il Socio, al momento della richiesta di adesione o successivamente, abbia omesso di dichiarare o abbia fornito dichiarazioni imprecise o mendaci in merito alla sussistenza di patologie, infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o della richiesta di rimborso o inerenti i presupposti per ottenere la prestazione.

MBA stabilisce nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento attuativo e dei regolamenti dei singoli Sussidi Sanitari la documentazione da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio si impegna a fornire a MBA la documentazione richiesta, anche di data antecedente alla domanda di adesione. Il Socio rilascia preventiva e specifica autorizzazione a MBA a richiedere tale documentazione a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Salvo deroghe accordate in apposite convenzioni, la documentazione a corredo della domanda di erogazione delle prestazioni (incluse le richieste di rimborso in forma diretta) deve essere presentata dal socio in modo completo e conforme alle richieste di MBA, entro 270 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno dalla data delle dimissioni. Il socio si impegna a tal fine a presentare, o a far sì che le strutture e i professionisti presso i quali è stata eseguita la prestazione in forma diretta presentino entro il suddetto termine, la documentazione completa a MBA o al service provider dalla stessa incaricato. La mancata presentazione della documentazione completa entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso e al pagamento delle prestazioni, incluse quelle eseguite in forma diretta.

In caso di presentazione della documentazione incompleta e/o non conforme, MBA richiede al socio di integrare entro il termine di 60 giorni la documentazione ai fini del rimborso, purché ciò avvenga sempre entro 270 giorni dall'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni.

Decorso 60 giorni, la richiesta verrà respinta e il Socio dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 270 giorni per non incorrere nella suddetta decadenza. Il termine di decadenza decorre dalla data evento e non si interrompe in alcun caso. Nessuna decadenza può essere posta a carico del socio che prova di avere fatto tutto quanto nella propria disponibilità per reperire la documentazione e che, nonostante ciò, essa non sia stata reperita per circostanza allo stesso non imputabile entro il suddetto termine di 270 giorni.

G) Tentativo di conciliazione e foro competente. Ai sensi dell'Art. 46 dello Statuto: "46.1. Tutti i Soci, gli Amministratori, i Sindaci e la Società assumono l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, qualora insorgano eventuali controversie fra i medesimi soggetti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche in relazione ad una diversa interpretazione del presente Statuto. 46.2. Il conciliatore dovrà essere nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dall'Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare – ANSI. 46.3. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma. 46.4. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ogni e qualsivoglia controversia di cui sopra sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma".

Per il socio che ha chiesto di essere demandato a svolgere l'attività di promozione dei valori mutualistici:

H) Adesione all'A.N.S.I. Il socio demandato a svolgere l'attività di promozione dei valori mutualistici, avendo letto lo statuto dell'Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare (A.N.S.I.) e impegnandosi a rispettarlo, mediante la sottoscrizione della presente domanda richiede di essere ammesso all'A.N.S.I. e pertanto chiede a MBA di trasmettere all'A.N.S.I. la propria richiesta di ammissione, autorizzando MBA a trasmettere a tal fine tutte le informazioni necessarie; - il socio accetta di ricevere tutte le comunicazioni dell'A.N.S.I. all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda; accetta espressamente la seguente clausola arbitrale contenuta nello statuto di A.N.S.I.: "Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali promosse da o contro i soci, l'associazione, gli amministratori ed i sindaci od aventi ad oggetto i rapporti tra i singoli soci saranno risolte mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale dell'Associazione come disciplinato dal Regolamento della Procedura Arbitrale deliberato dal Consiglio di Amministrazione".